



Decreto n° 090 / Pres.

Trieste, 19 aprile 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 BIS, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005, N. 29 (NORMATIVA ORGANICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 << DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO >>), A VALERE SUL FONDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2016, N. 4 (DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA AFFERENTE IL SETTORE TERZIARIO, PER L'INCENTIVAZIONE DELLO STESSO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO), PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 155 E 156 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E DEL TURISMO CONGRESSUALE).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 19/04/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 18/04/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 19/04/2017



Visto l'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), come inserito con l'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) quale referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale autorizzato a svolgere tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni delegate in materia di concessione degli incentivi a valere sul Fondo di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

Visto l'articolo 38 della suddetta legge regionale 4/2016 che prevede l'istituzione del Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, nonché l'assegnazione delle relative risorse al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), allo scopo di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Vista la suddetta legge regionale 2/2002 ed in particolare l'articolo 156 del Titolo X (Incentivi per il settore turistico) Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del de minimis, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive turistiche di cui alla legge medesima, nonché l'articolo 155 della stessa legge regionale 2/2002 che estende gli incentivi previsti dal Capo II ai pubblici esercizi;

Visto l'articolo 153 della citata legge regionale 2/2002 il quale dispone che i criteri e le modalità di concessione degli incentivi per il settore turistico di cui al Titolo X della medesima legge sono stabiliti con regolamenti regionali;

Considerato che, a sensi del citato articolo 84 bis della legge regionale 29/2005, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi contributivi rientranti nelle funzioni amministrative delegate al CATT FVG;

Visto l'articolo 1, comma 25, della legge regionale 12 aprile 2017 n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia) il quale prevede, in relazione alle domande presentate dalle imprese turistiche a valere sul regolamento di attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 4/2016, che le iniziative di costruzione di edifici da destinare a strutture ricettive devono intendersi assimilate agli interventi di cui all'articolo 156, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina degli interventi previsti dalla legge regionale 2/2002 e dell'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche, all'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione dell'ancora vigente regolamento di esecuzione degli interventi di cui all'articolo 156 della

legge regionale 2/2002, a valere sulle risorse del Fondo previsto dal sopra citato articolo 38 della legge regionale 4/2016, emanato con proprio decreto del 9 luglio 2013, n. 0119/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 7 aprile 2017 con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)";

Ritenuto di procedere, in conformità alla citata deliberazione n. 652 del 7 aprile 2017, all'emanazione del regolamento sopra ricordato;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -